



ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2026

L'Ambito Territoriale Sociale XX, composto dai comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano, rende noto che è possibile presentare domanda di accesso all'assegno di cura per anziani non autosufficienti, ai sensi di quanto previsto dal DDS n.94 del 30/06/2026; DGR 727 del 16/06/2026;

1. A CHI È RIVOLTO

Sono destinatari dell'assegno di cura gli anziani non autosufficienti le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare denominato "Piano Assistenziale Individualizzato" (PAI) predisposto dal Servizio Sociale di residenza o domicilio, in accordo con le Unità Valutative Integrate per i casi di particolare complessità.

La persona anziana assistita deve:

- aver compiuto 65 anni;
- essere riconosciuta non autosufficiente con certificazione di invalidità al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento prima dell'approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari del presente bando (qualora alla scadenza del predetto termine l'anziano assistito non sia ancora titolare dell'indennità di accompagnamento, la presente domanda di assegno di cura decade e si procede allo scorrimento della graduatoria) vige, in ogni caso, l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
- essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali delle Marche ed ivi domiciliata (non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali). In caso di anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la regione Marche;
- usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, assieme all'Unità Valutativa Integrata (UVI) di cui l'assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.

2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere all'assegno di cura è necessario presentare, insieme alla modulistica prevista dal presente Avviso:

- copia della certificazione di invalidità civile pari al 100% attestante l'indennità di accompagnamento in corso di validità;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- copia del decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno o altro rappresentante legale del beneficiario, se presente.
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'anziano, potenziale beneficiario dell'assegno (se non coincidente con il richiedente);
- Attestazione ISEE ordinario o socio-sanitario (in caso sia di maggiore favore per il beneficiario) in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii;
- copia del contratto di lavoro individuale dell'Assistente familiare, se l'intervento assistenziale è svolto da questa figura.

Possono presentare domanda:

- a) l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- b) i familiari, entro il 4° grado, o gli affini, entro il 2° grado, che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non conviventi;
- c) il soggetto incaricato alla tutela dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono reperibili:

- in formato elettronico ai siti web istituzionali dei tre Comuni facenti parte dell'ATS XX (www.comune.portosantelpidio.fm.it; www.comune.monteurano.fm.it; www.comune.santelpidioamare.fm.it) e al sito dell'ATS XX (www.ambito20.it);
- in formato cartaceo presso i Punti di Accoglienza Territoriale aperti presso i tre Comuni facenti parte dell'ATS XX.

Le domande di assegno di cura, redatte su apposito modello, dovranno pervenire presso i seguenti uffici:

- **Comune di Porto Sant' Elpidio presso il Punto Accoglienza Territoriale**
Villa Murri – Via San Giovanni Bosco
aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00
(previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0734/908332);
- **Comune di Sant'Elpidio a Mare presso l'Ufficio Servizi Sociali - Punto Accoglienza Territoriale**
Piazzale Marconi n.14/F (secondo piano)
aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30
(previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero tel. 0734/8196382);
- **Comune di Monte Urano presso l'Ufficio Servizi Sociali sede Comunale – Punto di Accoglienza Territoriale**
Via Spagnolini n. 9
aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Solo per Agosto: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 13:00
(previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero tel. 0734/848748).

LA DOMANDA DEVE PERVENIRE
ENTRO E NON OLTRE LE ORE **12.00 DEL 31 AGOSTO 2026**

La domanda può essere:

- **consegnata a mano presso i suddetti sportelli PAT (previo appuntamento):** in tal caso farà fede la data di protocollazione di ciascun Ente;
- **spedita con Raccomandata A.R.** all'indirizzo "Ambito XX c/o Comune di Porto Sant'Elpidio – Via Umberto I n.485 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM); in tal caso è valido il timbro di pervenuto da parte dell'Ente;
- **spedita mezzo posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo psociali@pec.elpinet.it, completa di tutti gli allegati**

I Comuni dell'ATS XX non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con data di spedizione oltre il termine previsto dal presente Avviso e le domande consegnate a mano agli Uffici Protocollo dei tre Comuni dell'ATS XX oltre il termine suddetto.

3. PERCORSO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA

Il Coordinatore dell'ATS XX, in collaborazione con i competenti servizi sociali e socio sanitari, attiva un iter procedurale per definire gli aventi diritto all'assegno di cura. In particolare **verrà predisposta la graduatoria sulla base del minor valore ISEE** e dell'età maggiore in caso di pari ISEE.

Predisposta la graduatoria, che di per sé non dà immediato accesso al contributo, si passa alla fase successiva di analisi della situazione e di costruzione del rapporto di collaborazione tra la famiglia e i servizi entro la quale si situa la contribuzione economica; tale contribuzione costituisce, infatti, un servizio aggiuntivo al sistema delle cure domiciliari e non un semplice intervento di sostegno al reddito.

Il percorso è il seguente:

- a) Il Coordinatore dell'Ambito, una volta definita la graduatoria in base al reddito e stabilito il numero degli assegni finanziabili sulla base delle risorse assegnate e liquidate dalla Regione Marche, affida la competenza della valutazione dei casi, partendo dal primo in graduatoria, all'assistente sociale incaricata da ciascun Comune;
- b) L'assistente sociale verifica, tramite visita domiciliare, la presenza delle condizioni operative che consentono la sottoscrizione del Patto per l'assistenza domiciliare da sottoscrivere a cura delle parti. L'assistente sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l'UVI, di cui lo/la stesso/a fa parte, nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie;
- c) A conclusione della fase di analisi, l'assistente sociale provvede alla stesura del PAI o al suo aggiornamento in caso di soggetti già presi in carico dalla stessa o dai servizi competenti. Nell'ambito del PAI verranno esplicitati i requisiti che consentiranno l'accesso all'assegno di cura. Il Coordinatore di Ambito sottoscriverà quindi, con i destinatari dell'assegno, il Patto per l'assistenza nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso. Il Patto per l'assistenza dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura ad iscriversi all'Elenco regionale degli Assistenti familiari (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza: a tal fine si richiama la normativa regionale sull'Accreditamento dei Servizi per il lavoro; In caso di decesso del beneficiario (ammesso a contributo) a seguito dell'istruttoria, per il quale non è stato possibile stipulare il patto di assistenza (PAI) - ad es. decesso in fase di istruttoria della graduatoria o ammissione in caso di scorrimento - il patto si intende comunque perfezionato in virtù di quanto dichiarato nell'istanza di contributo e cioè che "usufruisce di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato". Saranno ammessi a contributo quei soggetti deceduti nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e in completamento dell'istruttoria in tutte le sue componenti in possesso dei requisiti di ammissione.
- d) L'assistente sociale, in collaborazione con le professionalità comprese nell'UVI, garantisce periodicamente momenti programmati di verifica del PAI e di rispetto delle indicazioni riportate nel Patto sottoscritto con i destinatari del contributo al fine di valutare l'efficacia dell'intervento e di verificare la possibilità di eventuali cambiamenti in corso d'opera, in ordine dell'appropriatezza del contributo;
- e) Nel caso di un numero di assegni disponibili inferiore rispetto alle domande pervenute, il Coordinatore di Ambito può proseguire nello scorrimento della graduatoria per reddito ISEE (ed età maggiore in caso di pari ISEE), laddove si presentino uscite di utenti da questa tipologia di offerta o per decesso o per sopraggiunta inappropriata;
- f) La graduatoria dura un anno solare.

L'assegno di cura si interrompe nei seguenti casi:

- 1) l'assegnatario viene inserito in maniera permanente presso una struttura residenziale;
- 2) venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del Piano di Assistenza Individualizzato e del Patto per l'Assistenza;
- 3) venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall'intervento;
- 4) rinuncia scritta del beneficiario;
- 5) decesso del beneficiario.

Nei casi di cui al punto 4 e 5 il pagamento dell'assegno relativo alla mensilità di riferimento, verrà corrisposto qualora l'evento si verifichi nella seconda metà del mese (dal 16esimo giorno).

NON CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI

L'intervento è alternativo, nel senso di non sovrapposizione temporale della titolarità, agli interventi programmati dalla Regione: "Servizio di assistenza domiciliare – SAD", "Contributi per la disabilità gravissima", "Vita Indipendente", "Vita Indipendente" di cui alla L.R. 21/2018, Home Care Premium gestito dall'INPS e "Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare".

Chi già riceve uno di questi aiuti può comunque presentare domanda per l'assegno di cura ma, qualora successivamente all'approvazione della graduatoria rientri tra gli aventi diritto, **il contributo potrà essere erogato solo previa rinuncia formale all'altro beneficio incompatibile**. Per tutto il periodo di coincidenza tra uno degli interventi di cui sopra e l'assegno di cura, il contributo di cui al presente avviso non verrà erogato.

Qualora venga presentata formale rinuncia a uno dei benefici incompatibili entro il 15esimo giorno del mese, il contributo di cui al presente avviso verrà erogato già dal mese di rinuncia. In caso contrario, con presentazione di formale rinuncia dal 16esimo giorno del mese, il contributo verrà erogato a partire dal mese successivo.

L'assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero. L'assegno di cura verrà ripristinato con il rientro a domicilio nei seguenti termini:

- dimissione a domicilio entro il 15esimo giorno del mese: l'assegno viene ripristinato già dal mese di rientro
- dimissione a domicilio dopo il 15esimo giorno del mese: l'assegno viene ripristinato dal mese successivo.

In caso di decadenza si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico a partire dal 1° giorno del mese successivo.

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS XX in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

4. ENTITÀ E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità dell'assegno di cura è pari a € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti; non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell'ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). Al termine dei 12 mesi la graduatoria di Ambito Territoriale Sociale viene ricostituita nel rispetto delle modalità di cui al punto f) della successiva parte dedicata alla valutazione.

È autorizzato a riscuotere l'assegno:

- nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l'anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
- nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

In riferimento alla prima ipotesi si precisa che l'anziano dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o postale; in alternativa, l'anziano potrà indicare una persona appositamente delegata, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

SI PRECISA CHE NON SARÀ POSSIBILE PROCEDERE CON L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO MEDIANTE ACCREDITO SU LIBRETTO POSTALE.

I Responsabili dei Servizi Sociali

Dott.ssa Pamela Malvestiti

Dott.ssa Marika Malintoppi

Dott.ssa Maria Antonietta Ferracuti

Il Coordinatore dell'Ambito Sociale XX

Dott.ssa Pamela Malvestiti

Per informazioni:

Ambito Sociale XX c/o Villa Murri 63821 Porto Sant'Elpidio

Tel 0734.908332 908330 - Email ambito20@elpinet.it - Sito www.ambito20.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CONFERITI PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO DI CURA A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – ANNUALITA' 2026 AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL D. LGS. N. 101/2018

I dati forniti in sede di domanda saranno trattati, anche con strumenti informatici, conformemente alle norme vigenti in materia di tutela dei dati e esclusivamente per le finalità per le quali sono stati resi.

Titolare del trattamento: Comune di Porto Sant'Elpidio, in qualità di capofila dell'ATSXX

Contitolari: i Comuni di Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano per la banca dati dei cittadini residenti, nell'ambito delle rispettive competenze.

La finalità del trattamento dei dati forniti è la formulazione della graduatoria dei potenziali beneficiari di assegni di cura a favore di anziani non autosufficienti. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio per l'istruttoria e per gli adempimenti connessi.

Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione e/o l'annullamento dei relativi procedimenti amministrativi.

In relazione al procedimento e alle altre attività correlate, il titolare del trattamento dei dati può comunicare i dati acquisiti in sede di domanda ad altri Enti competenti.

I dati personali forniti saranno conservati per il tempo necessario a completare il procedimento per cui sono stati richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse dell'Ente e sia necessario per ottemperare agli obblighi di legge.

Il richiedente può esercitare in qualsiasi momento i diritti contemplati dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati e più specificamente il diritto all'accesso ai propri dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto a un reclamo presso l'autorità di controllo.

Per esercitare i propri diritti il richiedente può rivolgersi al Responsabile della Protezione Dati dell'ente capofila: Iustec srl – email: rpd@elpinet.it.